

DECRETO PRESIDENZIALE - N. 66-DP del 13/08/2024 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI MEDICI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;

E

La **FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI** (d'ora in poi denominata "soggetto ospitante") C.F. 80018230153, P.IVA 04376350155, con sede legale in Milano, via Venezian 1, cap. 20133, rappresentata dal Presidente e Rappresentante Legale, Dott. Gustavo Galmozzi, dall'altro;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.I. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 4658/2021 del 25.10.2021;
- Visto il decreto di autorizzazione del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia del ...
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;
- Visto il decreto del Direttore della Scuola di Specializzazione, assunta nella seduta del 21/05/2024;
-

CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono verificare le attività svolte dai medici in formazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso la s.s. Radiologia Senologica, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Radiodiagnostica, la dott.ssa Cappellino Gabriella ... medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/09/2024.al 31/01/2025.

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto. Il prolungamento dell'attività formativa dello specializzando entro detti limiti potrà essere concordato tramite semplice scambio di lettere tra le parti.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti articolazioni:

Strutture di svolgimento del tirocinio: Struttura semplice Radiologia senologica afferente alla Struttura complessa Radiologia Diagnostica e Interventistica della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori.

Orari di accesso alle strutture dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

Acquisire e consolidare strumenti conoscitivi teorici e pratici per sfruttare le potenzialità delle metodiche della diagnostica per immagini – ecografia, mammografia, risonanza magnetica, radiologia interventistica – nella diagnosi del tumore alla mammella.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Gianfranco Scaperrotta, indicato come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario, nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della Struttura Ospitante è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture e alle stesse condizioni del proprio personale.

La predetta copertura non si estende, tuttavia, alle ipotesi di responsabilità derivante da dolo o colpa grave. Eventuali garanzie assicurative per dolo o colpa grave dell'assicurato devono essere attivate dal medesimo medico in formazione specialistica.

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;

c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano al rispetto di quanto stabilito nell'Accordo integrativo (Addendum), allegato alla presente convenzione quale parte integrante, che regola i rapporti tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

La Struttura Ospitante assicura agli specializzandi, che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette, altresì, a loro disposizione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali

Art. 12 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.



Il soggetto ospitante designerà i medici specialisti in formazione quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e della vigente normativa nazionale (D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018).

Questi soggetti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 15 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Marcello Ciaccio

, lì

**TIMBRO E FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Il Presidente e Legale Rappresentante
Dott. Gustavo Galmozzi**

, lì

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO *(che altresì dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di avere preso visione e di accettare la disposizione di cui all'art. 9- Tutela Assicurativa -N.B. solo se l'assicurazione è a suo carico).*

Dr.ssa Gabriella Cappellino

lì

ADDENDUM 1

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art. 112, Art. 113 e Art. 115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone" di Palermo, Scuola di Specializzazione di area medica in Radiodiagnostica
e

l'Ente FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

- Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;
- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2015 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato.
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto,

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
- 2) Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area medica della Scuola...di Radiodiagnostica, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
- 3) Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.
- 4) L'Ente FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. *Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.*
- 5) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: *qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone*). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
- 6) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), se del caso richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.
In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);
- 7) Il Datore di Lavoro della A.O.U.P provvede affinché i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del D.Lgs. 101/2020 e che i relativi giudizi di idoneità siano riportati nel

- documento sanitario personale di cui all'art. 140 dello stesso Decreto (Art. 112 1.g). Il Giudizio di idoneità di cui sopra deve essere trasmesso all'Ente Esercente prima dell'inizio dell'attività formativa presso le zone classificate dello stesso;
- 8) Gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
 - 9) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente accordo e del Decreto.
 - 10) Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art.112.1.m);
 - 11) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);
 - 12) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).
 - 13) Saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f).
 - 14) Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
 - 15) il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
 - 16) Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.
 - 17) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
 - 18) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.
In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).